

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 38

Riunione del 26 LUGLIO 2006

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. G.Roberto | CALDARA | COMPONENTE |

35.05/06 Procedimento disciplinare nei confronti di:

- LO FARO ALFREDO n.q. Presidente S.S. DIAVOLI ROSSI NICOSIA
- S.S. DIAVOLI ROSSI NICOSIA n.p,. Presidente p.t.

36.05.06 Procedimento disciplinare nei confronti di:

- LO FARO ALFREDO

La Commissione Giudicante Nazionale,

- esaminati gli atti e valutati i documenti,
- preso atto delle conclusioni della Procura Federale,

RITIENE

Preliminarmente, dispone la riunione del procedimento n. 36.05/06 a quello contraddistinto con il n° 35.05/06 per connessione soggettiva, posto che entrambi i procedimenti sono a carico di Lo Faro Alfredo e S.S. Diavoli Rossi Nicosia e gli stessi sono stati aperti per la violazione delle medesime norme regolamentari e statutarie.

Ancor preliminarmente, va deliberata la richiesta istruttoria introdotta dalla difesa del Lo Faro, sostanzialmente sottesa a provare la propria assenza dal Palazzo dello Sport di Nicosia, subito dopo la conclusione dell'incontro (cap.1 e 2), a provare che gli Arbitri dell'incontro sportivo non subirono alcuna aggressione (cap.3) , a provare che il Lo Faro, relativamente alla gara del 06.05.06 non riferì alcun insulto agli Arbitri (cap.4) e che espresse meri giudizi tecnici sull'operato degli arbitri in occasione dell'incontro presso il Palazzo dello Sport di Bari.

./.

Sul punto, pur dovendosi riaffermare in questa sede che il referto arbitrale costituisce la fonte primaria della prova e che come tale, sempre che non ne venga provata la falsità è preclusa l'ammissione della prova testimoniale su circostanze contrarie a quanto ivi riportato, nella fattispecie all'esame, i capitoli di prova, così come articolati, devono ritenersi inammissibili per la generica loro formulazione, inconferenti, ininfluenti, nonché articolati nel senso da richiedere al teste di riferire su circostanze negative.

Invero, il 1° capitolo di prova di cui alla memoria difensiva è generico in ordine alle modalità, termini e tempistiche dell'abbandono da parte del Lo Faro dall'impianto sportivo, mentre il capitolo 2° è ininfluente ai fini del decidere, oltre che generico, relativamente al tempo al quale si fa riferimento "*buona parte della serata*", in quanto i fatti contestati al Lo Faro riguardano circostanze verificatesi al termine dell'incontro.

I capitoli n. 3 e n.4 sono inammissibili in quanto si richiede al teste di rispondere a fatti negativi, "*non subirono alcuna aggressione*" ovvero "*non riferì alcun insulto*"

Il capitolo 5 è ininfluente ai fini del decidere, posto che è sotteso alla prova di avere il Lo Faro espresso un giudizio tecnico sull'operato degli Arbitri, circostanza che non attiene al thema decidendum.

Passando alla trattazione del merito ed accertato che gli addebiti mossi all'incolpato sono stati estrapolati dall'Ufficio della Procura Federale dai referti arbitrali n. 1140 e n. 1146 che, come sopra precisato, assurgono a fonte primaria della prova, va dichiarata la piena responsabilità di Lo Faro Alfredo per i fatti di cui è causa.

Le modalità, termini e condizioni con le quali sono stati posti in essere gli atti ed i comportamenti da parte di Lo Faro , inducono questo giudicante a qualificarli violenti, oltrechè offensivi, così come descritti puntualmente nel referto arbitrale e gli addebiti mossi dalla Procura Federale al tesserato hanno trovato puntuale riscontro e per

./.

la gravità degli stessi – per tutti valga l'esame della ginocchiata al basso ventre che ha colpito il Direttore di gara – cui non può che seguire una adeguata sanzione corrispondente alla gravità dell'addebito, nella misura indicata e richiesta dalla Procura Federale, ovvero sia la sospensione da ogni attività federale per anni tre, ritenendo assorbita la contestazione di cui al procedimento n. 35.05/06 in tutte le altre più gravi contestate al Lo Faro Alfredo dalla Procura Federale nel procedimento a quest'ultimo riunito.

Quale ulteriore profilo di esame della fattispecie, si evidenzia la violazione dell'art.55 R.G. da parte della S.S. Diavoli Rossi Nicosia per responsabilità indiretta, dovendo quest'ultima rispondere del comportamento violento ed offensivo tenuto dal suo Presidente Lo Faro Alfredo in danno degli Arbitri.

Al riguardo, ritiene questa Commissione accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale con la richiesta di sanzionare il Sodalizio con la multa di € 3.000,00 che si ritiene adeguata agli addebiti mossi a Lo Faro Alfredo.

P. Q. M.
DELIBERA

Infliggere a Lo Faro Alfredo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 3 (tre) e di infliggere la sanzione della multa nella misura di € 3.000,00 (tremila) a carico della S.S. Diavoli Rossi Nicosia.

Affisso il 28 luglio 2006

I L P R E S I D E N T E
Avv. Fabrizio Filippucci